

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Provvedimenti concernenti il Personale.

Decreto Ministeriale 29 luglio 1925.

Orlandini Dott. Gustavo, Segretario del ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è eccezionalmente confermato a sua domanda nell'aspettativa, per comprovati motivi di salute per la durata di mesi quattro a decorrere dal 1° agosto 1925.

Decreto Ministeriale 29 luglio 1925.

Pecorella Cav. Avv. Camillo Gino, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Ancona, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 31 luglio 1925.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1925.

Cuccia Cav. Luca Emanuele, Colonnello in P. A., è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Brescia a decorrere dal 1° agosto 1925.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1925.

Battelli Prof. Cav. Alfredo, ex Ufficiale combattente, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Rovigo a decorrere dal 1° agosto 1925.

Decreto Ministeriale 19 luglio 1925.

Gay Dott. Tito, Delegato Provinciale dell'emigrazione, è trasferito da Rovigo a Treviso a decorrere dal 1° agosto 1925.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1925.

Tomasi Dott. Ugo, dirigente di opere ed uffici di tutela ed assistenza degli emigranti in Firenze e Roma, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Firenze a decorrere dal 1° agosto 1925.

Decreto Ministeriale 15 luglio 1925.

Manzi Cav. Alberto, Delegato Provinciale dell'emigrazione, è trasferito da Firenze a Bologna a decorrere dal 1° agosto 1925.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1925.

Del Lungo Dott. Giovanni, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Bologna, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 31 luglio 1925.

Decreto Ministeriale 8 luglio 1925.

Poli Comm. Luigi, Questore a riposo, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Sondrio in sostituzione dell'Ingegnere Romita Luigi, che cessa da tale incarico.

Decreto Ministeriale 8 luglio 1925.

Ottaviani Dott. Giovanni Battista, ex Ufficiale combattente, mutilato di guerra, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Perugia, con decorrenza dal 1° agosto 1925.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1925.

Cannone Cav. Dott. Nicolò, Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è confermato in temporanea missione presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di Messina a decorrere dal 29 maggio 1925.

Decreto Ministeriale 2 giugno 1925.

Grimaldi Benedetto, applicato nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è confermato in temporanea missione presso il R. Ufficio dell'emigrazione di Udine a decorrere dal 1° giugno 1925.

Decreto Ministeriale 2 giugno 1925.

Roddolo Cav. Dott. Giacinto, primo Segretario nel Ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è confermato in temporanea missione presso il R. Ispettorato di Genova, a decorrere dal 1° Giugno 1925.

Decreto Ministeriale 2 luglio 1925.

Tommasini Cav. Mario, Vice Consigliere dell'emigrazione, è confermato in temporanea missione a Ventimiglia a decorrere dal 1° luglio 1925.

Decreto Ministeriale 5 agosto 1925.

Sogliera Dott. Norberto, Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è destinato in temporanea mis-

sione presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di Trieste a decorrere dal 14 agosto 1925.

Decreto Ministeriale 22 agosto 1925.

Molari Cav. Emilio, applicato nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è confermato in temporanea missione presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di Palermo a decorrere dal 21 agosto 1925.

Decreto Ministeriale 22 agosto 1925.

Maietta Pietro, applicato nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è confermato in temporanea missione presso il R. Ufficio dell'emigrazione di Torino a decorrere dal 31 luglio 1925.

Decreto Ministeriale 2 settembre 1925.

Abbate Cav. Dott. Giuseppe, Primo Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, cessa dal prestar servizio presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di Trieste ed è inviato in temporanea missione presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di Napoli, a decorrere dal 7 settembre 1925.

Decreto Ministeriale 2 settembre 1925.

Poli Comm. Luigi, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Sondrio, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° settembre 1925.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1925.

Vagnetti Cav. Dott. Leonida, Vice Consigliere dell'emigrazione, cessa dall'attuale sua destinazione presso il R. Ispettorato dell'emigrazione in Palermo, ed è richiamato, a decorrere dal 17 settembre 1925, presso l'Amministrazione Centrale del Commissariato Generale dell'emigrazione.

CIRCOLARI

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, 25 AGOSTO 1925

Ai Signori Prefetti del Regno

OGGETTO

Accordo per l'esecuzione delle disposizioni del trattato di lavoro italo-francese del 30 settembre 1919 relative all'assistenza reciproca dei sudditi dei due Stati.

Con R. Decreto in data 24 ottobre 1924, n. 2371, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 22 aprile u. s., n. 93, è stato dichiarato esecutivo nel Regno l'accordo firmato a Roma il 24 giugno stesso anno per l'esecuzione delle disposizioni del Trattato di Lavoro in data 30 settembre 1919 tra l'Italia e la Francia per la reciproca assistenza dei rispettivi sudditi caduti a carico della beneficenza pubblica.

Per poter assicurare la regolare ed esatta applicazione del Trattato così per quanto concerne l'assistenza dei nostri connazionali in Francia come quella dei sudditi francesi in Italia, si ritiene opportuno di riassumere, qui appresso, le disposizioni del Trattato stesso e del relativo accordo amministrativo, con particolare riguardo alle attribuzioni che, in tale materia, sono deferite alle SS. LL. nei rapporti con le competenti Autorità, sia italiane che francesi.

Come è noto, a sensi del Trattato di lavoro 30 settembre 1919, ciascuno degli Stati contraenti deve assumere l'onere dipendente dalle spese di assistenza dei sudditi dell'altro Stato, (qualunque sia la forma e la durata dell'assistenza medesima) nei casi seguenti: 1° Quando l'assistenza sia prestata per una malattia acuta, dichiarata tale dal medico curante; 2° Se, nel caso di mantenimento sia a domicilio che in ospizi di vecchi, infermi e incurabili, le persone assistite risiedano nell'uno o nell'altro Stato da almeno 15 anni, ridotti a cinque quando si tratti di persone ricoverate per invalidità dipendente da una malattia professionale; 3° Se la persona ammessa all'assistenza, qualunque ne sia la forma, eccettuata quella indicata nel numero precedente, risieda nell'uno o nell'altro Stato da almeno cinque anni, con l'avvertenza che, agli effetti dell'assistenza per malattie, il lavoratore che durante i cinque anni abbia soggiornato nei rispettivi paesi almeno cinque mesi consecutivi per ogni anno, è considerato come avente la resi-

denza quinquennale. In ogni altro caso, diverso da quelli suaccennati, lo Stato di residenza deve assumere l'onere dipendente dalle suddette spese soltanto per il periodo di assistenza relativo ai primi 45 giorni, trascorso il quale periodo lo Stato di domicilio, in seguito a notifica dello Stato di residenza, a termini dell'art. 15 del Trattato, si obbliga, a sua scelta, a rimpatriare la persona bisognosa di assistenza, se è trasportabile, ovvero ad indennizzare delle spese di cura lo Stato di residenza.

Le disposizioni dell'accordo amministrativo possono riassumersi nel modo seguente :

(a) *Assistenza degli italiani in Francia.*

Quando viene ammesso in Francia ad una qualsiasi forma di assistenza un italiano che non abbia le condizioni di residenza in Francia previste dal Trattato, il Prefetto della Provincia di origine della persona assistita riceve dal R. Console copia del relativo avviso comunicato dall'autorità francese.

Appena ricevuto tale avviso, il Prefetto dovrà con la maggiore urgenza, decidere se debba, o meno, richiedersi il rimpatrio del connazionale. A questo riguardo, dovrà seguirsi il criterio di massima di provvedere al rimpatrio, salvo che le circostanze del caso non consiglino altrimenti, e cioè di autorizzare la continuazione dell'assistenza in Francia a spese del Governo Italiano.

Per tale decisione, le Prefetture debbono tener conto, caso per caso, di vari e complessi elementi (distanza, durata probabile dell'assistenza in Francia secondo le cause di essa, ammontare della diaria indicata nell'avviso dell'autorità francese, condizioni di famiglia dell'assistito), i quali possono far ritenere conveniente piuttosto l'una che l'altra delle due soluzioni.

Qualora, valutato l'insieme delle circostanze, risulti opportuno di provvedere al rimpatrio, le SS. LL. dovranno comunicare tale decisione al R. Console con la massima urgenza, tenendo presente che l'autorizzazione a rimpatriare la persona assistita deve dal R. Console essere comunicata al Prefetto francese almeno dieci giorni prima della scadenza dai 45 giorni previsti dal Trattato.

Nel medesimo tempo, le SS. LL. provvederanno ad accertare esattamente, ed al più presto, gli enti o le persone tenute nel Regno a procurare l'assistenza al rimpatriando.

Se per le circostanze del caso viene deciso di non procedere al rimpatrio, tale decisione dovrà pure essere comunicata al più presto al R. Console.

Quando sia stato autorizzato il rimpatrio, l'esecuzione di esso sarà disposta dalla autorità francesi, in relazione alla trasportabilità della persona assistita. Il Prefetto della provincia di origine sarà telegraficamente informato dal R. Console del giorno,

ora e luogo (Modane o Ventimiglia) di consegna delle persone assistite, e prenderà quindi gli accordi telegrafici opportuni col Prefetto di confine circa la presa in consegna del connazionale rimpatriato.

b) *Assistenza dei francesi in Italia.*

In base al Trattato, i sudditi francesi debbono essere ammessi in Italia alle varie forme di assistenza (medica, ospedaliera, ostetrica, ricovero in manicomio ecc.) alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Qualora sia necessario di documentare se un francese si trovi nelle condizioni richieste dalle leggi italiane per essere ammesso al beneficio dell'assistenza gratuita, le SS. LL. potranno, in conformità all'accordo (art. 7), rivolgersi direttamente alle Autorità francesi dei luoghi di origine per ottenere le informazioni necessarie.

Quando un francese viene ammesso all'assistenza, si dovrà, anzitutto, accertare se posseda le condizioni di residenza stabilito dal Trattato perchè l'assistenza sia a carico completo del Governo italiano.

Per l'accertamento di tali condizioni di residenza, occorre tener presente che la decorrenza del termine di quindici o cinque anni previsti dal Trattato, si desume, fino a prova contraria, dalla data di ricevuta della dichiarazione di soggiorno in Italia fatta in conformità alle vigenti disposizioni sul soggiorno degli stranieri, e la continuità della residenza è accertata, fino a prova contraria, in base ai registri di popolazione. Sia la decorrenza che la continuità della residenza in Italia possono, però, stabilirsi anche in base ad altre prove risultanti da un'indagine amministrativa.

Gli istituti di assistenza o gli enti tenuti a prestare assistenza, quando siano richiesti di ammettere all'assistenza un suddito francese, dovranno immediatamente e, se sia possibile, preventivamente, accertare le condizioni di residenza in Italia della persona di cui si tratta, e darne comunicazione alla Prefettura.

Quando il suddito francese ammesso all'assistenza non abbia le condizioni di residenza in Italia previste dal Trattato, la Prefettura darà avviso al Console francese competente dell'ammissione all'assistenza mediante il modulo N. 1 annesso all'Accordo per le persone assistite temporaneamente, e mediante il modulo n. 2 per quelle assistite permanentemente.

La data di ricevimento di tale avviso da parte del Console francese determinerà la decorrenza del periodo di 45 giorni previsto dal Trattato.

Il Console francese, dieci giorni almeno prima dalla scadenza dei 45 giorni comunicherà alla Prefettura la decisione del proprio Governo circa il rimpatrio della persona assistita. Entro il medesimo

termine, la Prefettura informerà il Console Francese se la persona assistita sarà trasportabile alla scadenza dei 45 giorni (mod. 4).

Se il Console Francese comunica che il proprio Governo intende che sia eseguito il rimpatrio, la Prefettura, ove la persona assistita sia trasportabile, disporrà per la consegna di essa alle autorità francesi incaricate di riceverla alla frontiera.

A tale effetto, la stessa Prefettura comunicherà, con un preavviso di almeno *dieci* giorni, al Console Francese, il giorno, l'ora e il luogo della consegna. Quanto al luogo, si indicherà, di regola, Modane o Ventimiglia, secondo le circostanze del caso.

In mancanza di risposta da parte del Console francese all'avviso di ammissione all'assistenza di un suddito francese, o quando espressamente il Console dichiara che il suo Governo intende che l'assistenza sia continuata in Italia sebbene la persona assistita sia trasportabile, le spese di assistenza saranno conteggiate a carico del Governo francese dalla scadenza dei 45 giorni decorrenti dalla data di ricevuta da parte del Console, dell'avviso di ammissione trasmessogli dalla Prefettura.

Appena l'assistenza di un francese a carico del Governo francese sarà cessata, il Prefetto ne darà comunicazione al Console Francese col modulo n. 5, al quale sarà allegato il conto delle spese da rimborsarsi dal Governo stesso. In tale conto, saranno precisate la durata dell'assistenza a carico del Governo francese, nonchè la diaria e l'ammontare totale delle somme dovute dal Governo medesimo.

Le Prefetture cureranno la tenuta di un apposito registro nel quale dovranno essere annotati il cognome e nome dei sudditi francesi ammessi all'assistenza in Italia, la data dell'avviso al Console francese e della relativa ricevuta, la data del rimpatrio, se ha avuto luogo, nonchè l'ammontare delle spese di assistenza di cui è chiesto il rimborso al Governo francese.

Si raccomanda vivamente alle SS. LL. di curare che le disposizioni dell'accordo vigente vengano esattamente applicate, sia per ciò che concerne le pratiche relative all'assistenza degli Italiani in Francia per la quali è particolarmente necessaria la maggiore sollecitudine (allo scopo di evitare aggravii all'Erario), sia per quanto riflette l'assistenza dei francesi in Italia; assistenza che deve essere assicurata in conformità agli obblighi stabiliti dall'Accordo, da applicarsi con conveniente larghezza di criteri.

Si resta in attesa di un pronto cenno di ricevuta della presente. — *Il Ministro* : FEDERZONI.

CIRCOLARE 28 SETTEMBRE 1925, N° 68.

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti del Regno,
e per conoscenza :*

Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure,

Alla R. Legazione d'Italia a Bogota,

Ai RR. Consolati italiani in Colombia,

Ai RR. Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Emigrazione in Columbia.

Avverto le SS. LL. che recentissime informazioni pervenute a questo Commissariato Generale dalla R. Legazione d'Italia a Bogota confermano che *non vi è attualmente possibilità* per i nostri emigranti di trovare conveniente collocamento in Colombia a causa della grave crisi in cui versa quel mercato di lavoro.

Necessita, pertanto, prima di vistare i certificati di *assicurato imbarco* per nostri operai diretti in Colombia, esigere sempre la presentazione, da parte degli interessati, di un regolare contratto di lavoro o di un atto di chiamata vistato dalla R. Legazione d'Italia a Bogota o dai RR. Consolati competenti. — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

KARL STRUPP. *Theorie und Praxis des Völkerrechts*. — Berlin, O. Liebmann, 1925. M. 7,50.

Abbiamo a suo tempo dato notizia degli ottimi *Grundzüge des positiven Völkerrechts* dello Strupp. Il presente volume ha uno scopo diverso; vuol essere una guida per lo studio del diritto internazionale e nel medesimo tempo uno schizzo del suo sistema e dei suoi istituti. In un lavoro che si propone questo scopo il metodo e la forma sono decisivi per la riuscita di esso. Ora l'instancabile Autore non poteva in modo migliore raggiungere lo scopo propostosi. In 200 pagine l'A., con un'estrema concisione che è anche estrema chiarezza, ha delineato, in forma schematica, i principii fondamentali del diritto internazionale, mettendo il lettore in grado di orientarsi nello studio di esso con un'indicazione diligentissima della migliore bibliografia. È notevole anche la larghezza con la quale sono citati, rispetto alle singole questioni, i fatti storici ed i documenti. Dobbiamo rilevare che la bibliografia italiana è indicata con la massima cura. Questo volumetto dello Strupp sarà utilissimo a chiunque voglia studiare o si occupi di questioni di diritto internazionale come una guida facile e sicura. Un indice analitico accresce la facilità di utilizzazione dell'opera.

A. SCHROTER e A. FELDMANN. *Der Deutsche Staatsbürger*, 3^a ed. - I. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart, 1924. M. 9,50

Una pubblicazione di questo genere manca in Italia. Si può definire un manuale del cittadino o una piccola enciclopedia politica e sociale. Il lavoro è fatto con la collaborazione di distinti scrittori. Un'indicazione degli argomenti, che formano oggetto delle accurate monografie costituenti quest'opera, può dare un'idea dell'utilità e dell'interesse del lavoro: i fondamenti sociali della vita politica contemporanea; costituzione e amministrazione del Reich, dei Paesi e dei comuni; partiti politici e stampa; esercito e marina; finanza; legislazione germanica; Stato e Chiesa; istruzione; economia germanica; condizioni politiche-geografiche della Germania; la Germania e la situazione politica mondiale; diritto internazionale.

Questo lavoro, pur essendo destinato in prima linea al pubblico tedesco, offre un notevole interesse anche per lo straniero, il quale vi troverà un quadro completo della Germania contemporanea, delle sue istituzioni politiche e giuridiche e della sua vita sociale.